



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive**

DETERMINAZIONI stagione 2008/2009

nr . **17/2009** del 7 aprile 2009



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per lo sport



Comitato Olimpico Nazionale Italiano



Federazione Italiana Giuoco Calcio



Lega Nazionale Professionisti



Lega Italiana Calcio Professionistico



Lega Nazionale Dilettanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

riunitosi in data 7 aprile 2009, presieduto dal D r. Pietro I eva e con la partecipazione di:

Dr. Domenico MAZZILLI	Consulente dell'Osservatorio
Dr. Salvatore PROTO	PCM - Struttura di Missione dello Sport
Dr. Massimo CASTELLI	Ufficio Ordine Pubblico
Dr. Carlo AMBRA	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano FERRARA	Servizio Polizia Stradale
Dr. Francesco DI CRESCE	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Domenico PREZIOSI	Servizio Reparti Speciali
Col. Marco MINICUCCI	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Ten. Col. Stefano DI PACE	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Cap. Mauro MARZO	Comando Generale Guardia di Finanza
Ing. Luigi LUDOVICI	C.O.N.I.
Dr. Antonio DI SEBASTINANO	F.I.G.C.
Dr. Giuseppe CASAMASSIMA	F.I.G.C.
Dr. Stefano LA PORTA	F.I.G.C. - Procura Federale
Ing. Carlo LONGHI	Lega Nazionale Professionisti
Notaio Salvatore LOMBARDO	Lega PRO
Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI	Lega PRO
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Franco FIUMARA	Ferrovie dello Stato
Dr. Giuseppe FALBO	Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Roberto **Massucci**, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- Premesso che** è interesse comune delle Amministrazioni statali e delle Istituzioni sportive, come sopra intervenute e rappresentate, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive anche negli incontri di calcio che si disputano negli impianti sportivi con capienza inferiore a 7.500 posti delle Leghe Nazionali professionistiche;
- valutato** opportuno attuare interventi integrati per la sicurezza di eventi e manifestazioni sportive, utilizzando al meglio le sinergie operative dei soggetti deputati alla gestione delle stesse anche al fine di rendere omogeneo il governo e la gestione degli eventi sportivi su tutto il Territorio Nazionale;
- considerato** che al fine di prevenire incidenti dovuti alla contrapposizione delle tifoserie occorre individuare, in analogia con la normativa di settore, piani e strategie di intervento, anche strutturali, riguardanti sia gli impianti sportivi in argomento che i luoghi immediatamente prospicienti;
- ritenuta** utile e necessaria da parte delle società sportive organizzatrici di incontri di calcio in impianti sportivi con capienza inferiore a 7.500 posti l'applicazione delle misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- deciso di** sostenere la normativa sportiva applicata, già dall'inizio della corrente stagione, dalle competenti Leghe Nazionali Professionistiche per l'iscrizione al campionato;
- visto** il programma "tessera del tifoso" varato dall'Osservatorio in data 8 maggio 2008, nonché il protocollo d'intesa siglato tra il Ministro dell'Interno, il C.O.N.I. e la F.I.G.C. in data 12 aprile 2007.

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. si condivide all'unanimità che, per la messa a norma degli impianti con capienza inferiore a 7.500 posti, utilizzati dalle società sportive iscritte ai campionati della Lega PRO, dall'inizio della prossima stagione calcistica 2009/2010, è necessario prevedere:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- a) biglietti nominativi;
 - b) sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie;
 - c) installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza;
 - d) impiego da parte della Società sportiva di un numero di steward ritenuto idoneo.
2. Per dare attuazione a tale intento, si definiscono le procedure indicate nell'allegato articolato costituente parte integrante della presente determinazione che è assunta all'unanimità.

Roma, 9 aprile 2009

Il Presidente dell'Osservatorio
Dirigente Generale della P. di S.
(IEVA)

Il Segretario
V. Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Capo I – Impianti delle società di 1^a Divisione e di 2^a Divisione con capienza superiore ai 4.000 spettatori

Art.1 – Campo di applicazione

La presente determinazione si applica a tutte le società sportive della 1^a Divisione Lega Pro e nonch  a quelle della 2^a Divisione Lega Pro che dispongono di impianti di capienza inferiore a 7.500 spettatori e superiore ai 4.000, diverse da quelle i cui impianti siano stati gi  messi a norma.

Art.2 - Ticketing

1. Le societ  di cui all'art. 1 sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi o delle competizioni da loro organizzate si dispongano e come tali dovranno ottemperare a quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 giugno 2005 in materia di ticketing;
2. Le societ  sportive di cui al comma 1 dovranno pertanto assicurare e la disponibilit  di impianti sportivi i cui posti a sedere siano tutti numerati associando a ciascuno di detti posti l'emissione di titoli di accesso nominativi, riservati e previsti a identificazione dell'acquirente e comunque, nel caso di acquisto per conto terzi in un massimo di 4, previa individuazione del fruitore finale;
3. Le stesse societ  di cui al comma 1, all'atto dell'ingresso degli spettatori all'impianto, assicureranno, avvalendosi di propri addetti di cui al successivo art. 6, la verifica automatizzata, con sistemi fissi o mobili (palmari c.d. "di prossimit "), dei titoli di accesso e della corrispondenza dell'identit  dei portatori con i titolari dei biglietti stessi.

Art.3 - Videosorveglianza

1. Le societ  sportive di cui all'art. 1, comma 1 dovranno disporre di impianti sportivi dotati di idonei ed efficienti impianti di videosorveglianza, con caratteristiche tecniche avventi efficacia corrispondente a quella prevista dal decreto

interministeriale del 6 giugno 2005 in materia.

Art.4 – Sicurezza strutturale

1. Le Autorit  Provinciali di Pubblica Sicurezza, all'inizio di ciascuna stagione calcistica nonch  in previsione di eventi sportivi di particolare rilievo, sono invitate ad approvare, previa condivisione in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella composizione integrata dai Sindaci dei comuni interessati, specifici piani predisposti dalle Amministrazioni locali e prevedano almeno:
 - a) l'individuazione di apposite aree di parcheggio prospicienti o limitrofe all'impianto sportivo, distinte per le opposte tifoserie;
 - b) la pianificazione preventiva di piani di afflusso all'impianto attraverso itinerari separati per le opposte tifoserie nonch  idonei e sufficienti mezzi di trasporto pubblico utilizzabili dalle stesse, con particolare riferimento a quelli da destinare ai sostenitori della squadra ospite per il trasferimento dalla stazione ferroviaria all'impianto sportivo e viceversa;
 - c) la delimitazione dell'"area esterna" all'impianto, anche con strutture mobili o provvisorie poste ad adeguata distanza dagli effettivi varchi di accesso all'impianto medesimo¹, al fine di consentire agli steward di cui al successivo art. 6 di svolgere le attivit  di prefiltraggio e filtraggio con le modalit  previste dal D.M. 8 agosto 2007 in materia di stewarding.
 - d) una diversa regolamentazione, ove necessaria, della viabilit  nell'area interessata, che tenga conto delle esigenze di regolar e svolgimento dell'evento sportivo e, nel contempo, di quelle della vivibilit  cittadina.

¹ Comunque conformi alle norme UNI EN



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Art.5 – Istituzione del Gruppo Operativo Sicurezza

1. Presso ciascun impianto utilizzato dalle Società sportive di cui all'art. 1 si ritiene necessaria l'istituzione del Gruppo Operativo Sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza – o da personale di cui all'art. 22 TULPS del 18 giugno 1931 – designato dal Questore;
2. Il G.O.S. sarà composto ed assolverà ai compiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19-ter. "Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio" del Decreto ministeriale 18 marzo 1996, come integrato dal Decreto del Ministro dell'Interno 6 giugno 2005, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
3. Il G.O.S., nel giorno della gara, assicurerà le funzioni di Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche riunendosi in un locale appositamente individuato a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, anche attraverso sistemi di videosorveglianza;
4. In sede di G.O.S. dovrà essere approvato, tra l'altro, il regolamento d'uso dell'impianto con cui saranno stabilite le modalità di utilizzo dello stadio da parte degli spettatori, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati, con l'avvertenza che l'altro loro osservanza comporterà:
 - a) l'immediata risoluzione del contratto di

prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

- b) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'Organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.

Art.6 – Stewarding

1. Le Società di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori e verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti di seguito denominati "steward", assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza";
2. Le società di cui al comma 1 provvedono, secondo quanto stabilito dal decreto dell'8 agosto 2007 in materia, alla selezione, alla formazione ed all'impiego di un numero di steward non inferiore ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti. Nell'ambito di tale disponibilità, il G.O.S. provvederà ad approvarne settimanalmente il piano d'impiego in relazione alla struttura, all'effettiva presenza di spettatori, desunta dalla media stagionale, ed al livello di rischio dell'incontro.

Capo II – Impianti delle società di 2^a Divisione con capienza al di sotto dei 4.000 spettatori

Art. 1 – Campo di applicazione

La presente determinazione è applicabile a tutte le società sportive della 2^a Divisione Lega Pro che dispongono di impianti di capienza inferiore

a ai 4.000 posti, diverse da quelle i cui impianti siano stati già messi a norma.

Art. 2 – Ticketing

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 Capo 1 della presente Determinazione.

Art. 3 – Stewarding

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 Capo 1 della presente Determinazione.

2. La definizione del numero di steward occorrenti, ove non sia istituito il GOS, è determinata dal Questore della provincia, d'intesa con le società sportive interessate

Capo III – Disposizioni comuni

Art. 1 – controlli e verifiche

3. Le Autorità Provinciali di Pubblica sicurezza, attraverso le competenti Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vorranno provvedere a verificare che lo stato di fatto dell'impianto sportivo soddisfi i requisiti minimi definiti dalla normativa di settore e nella presente Determinazione, richiedendo l'immediata regolarizzazione di eventuali inadempimenti;
4. Il C.O.N.I. e la F.I.G.C., anche con il diretto coinvolgimento delle Leghe si impegnano a favorire la puntuale applicazione della presente determinazione individuando, in particolare, le misure occorrenti a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi da parte dei tifosi;
5. Le Leghe si impegnano affinché le Società di appartenenza definiscano un programma informativo del singolo evento, da far pervenire alla Società ospite in tempo utile per la divulgazione alle tifoserie interessate ed a tal fine provvedono a impartire le necessarie disposizioni e direttive, affinché:
 - a) ciascuna società organizzatrice, a seguito di opportune intese con la società ospite, determini il numero complessivo dei biglietti da destinare alle tifoserie ospiti nel limite della capacità complessiva del settore dello stadio loro destinato;
 - b) i biglietti destinati alla squadra ospite siano resi disponibili, a cura della Società calcistica organizzatrice dell'evento, in tempo utile per la distribuzione ai tifosi e comunque almeno cinque giorni prima della gara. Il termine è ridotto a tre giorni per le

partite infrasettimanali disputate dal martedì al venerdì;

- c) il programma informativo della manifestazione, redatto a cura della società organizzatrice dell'evento, sia divulgato attraverso una "brochure informativa" riguardante ogni notizia utile relativa all'organizzazione dell'evento, con particolare riferimento: a tutti i servizi posti a disposizione dei tifosi; alle modalità di trasporto della tifoseria ospite dalla stazione ferroviaria di arrivo; all'ubicazione delle aree di parcheggio con l'indicazione degli itinerari cittadini da percorrere; all'ubicazione nell'ambito dello stadio del settore riservato agli ospiti, ed il regolamento d'uso completo;
- d) l'emissione di "titoli di favore" avvenga nel pieno rispetto delle procedure stabilite con la Determinazione n. 57/08 del 16 dicembre 2008.

Art. 2 - Inadempienze

1. La mancata attuazione delle indicazioni di cui alla presente Determinazione sarà considerata alla stregua di carenze strutturali, idonee a determinare limitazioni alla fruibilità dell'impianto;

Capo IV – Stadi senza barriere

Art. 1 – Stadi senza barriere

1. Al fine di proseguire nelle strategie tese a ridisegnare il rapporto tra pubblico e stadio, le Società Sportive, anche delle

serie di lettantistiche, sono invitate a proseguire nel progetto c.d. "Stadi senza barriere";

2. a tale scopo presenteranno alle competenti Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza uno specifico progetto che dovrà tenere conto anche delle misure condivise nella presente determinazione;
3. lo stesso progetto, con parere favorevole della competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è inoltrato, a cura dei Prefetti competenti, all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive il quale formula le proprie osservazioni al riguardo.

Capo V – “Tessera del tifoso”

Art. 1 – Adozione del programma

Le società di cui ai capi I e II della presente determinazione sono invitate a promuovere il programma “Tessera del tifoso” varato dall'Osservatorio, al fine di diffondere tra i supporter la cultura dello sport e lo spirito di appartenenza ai club.

Tutte le persone in possesso di regolare tessera del tifoso potranno avere accesso, previo acquisto di regolare titolo, a tutti gli impianti sportivi, a livello nazionale, anche in presenza di limitazioni o interdizioni

Le misure condivise nella presente determinazione si attuano a decorrere dalla stagione calcistica 2009/2010.